

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 27 dicembre 2024, n. 885

[ID VIP 9834] - Parco fotovoltaico denominato "BUFFOLUTO 1" da realizzarsi su aree demaniali militari in località "Buffoluto" nel territorio comunale di Taranto (TA) per una potenza complessiva di 23,857 MWp con sistema di accumulo da 25/50 MW/MWh nonchè delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: B72 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 120439 del 24.07.2023, acquisita in pari data al prot. n. 11175 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 11509 del 28.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13492 del 28.08.2023, con la quale il Comune di Taranto ha espresso parere non favorevole;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9834, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco fotovoltaico denominato "BUFFOLUTO 1" da realizzarsi su aree demaniali militari in località "Buffoluto" nel territorio comunale di Taranto (TA) per una potenza complessiva di 23,857 MWp con sistema di accumulo da 25/50 MW/MWh nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "B72" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 9834.pdf - 7899b4a95e5a4791e1da2120b2ac61360f1d810b70890a8f1d5c15f4f75b2525

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9834

Tipologia di progetto: **Fotovoltaico**
Potenza: 23,857 MW
Ubicazione Impianto : comune di Taranto
Proponente: B72 S.r.l.

Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico denominato "BUFFOLUTO 1" da realizzarsi su aree demaniali in località "Buffoluto" nel territorio comunale di Taranto (TA) per una potenza complessiva di 23,857 MWp con sistema di accumulo da 25/50 MW/MWh nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto

INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI PROGETTO

L'area di progetto ricade nel territorio delle seguenti aree protette:

- Parco Naturale Regionale Mar Piccolo;
- ZSC Mar Piccolo (IT9130004).

E' ubicata in un tratto di costa del Mar Piccolo, nel contesto del paesaggio della piana tarantina, ed è di proprietà statale, gestita dalla Marina Militare. Nella relazione tecnico descrittiva del proponente si legge che nell'area*"sono ubicati fabbricati ed arsenali; alcuni sono attualmente utilizzati per gli scopi militari, ma molti di questi risultano essere dismessi e non agibili. Tra questi ultimi c'è la cosiddetta "polveriera", delimitata da un fortino e dismessa da vari decenni, condizione che ha consentito la ricostituzione spontanea di una rigogliosa vegetazione legnosa al suo interno. Le principali connessioni ecologiche di questo territorio sono rappresentate dalla linea di costa e dagli elementi fluviali. Lungo questi assi si addensano le aree naturali quali aree umide, formazioni forestali (sia arbustive che arboree) e prateria steppica.Si tratta quindi di un antico paesaggio pascolivo, che risulta ancora oggi impiegato per questo scopo"*.

L'impianto è localizzato nel comune di Taranto (TA) in località "Buffoluto" e precisamente sulle particella 25 del foglio 206 Sezione A, particelle 6 e 34 del foglio 209 Sezione A, e particelle 2 – 5 – 11 - 24 - 27 – 29 – 45 – 46 del foglio 210 Sezione A, e sulla particella 12 del foglio 210 Sezione A, di proprietà del DEMANIO DELLO STATO.

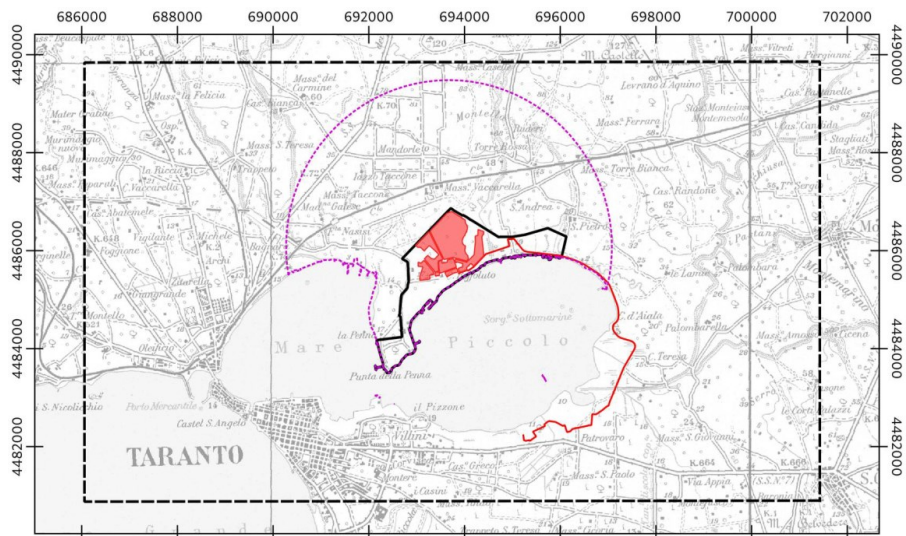
Nell'area si estendono oliveti secolari e qualche campo coltivato a cereali.

I campi fotovoltaici e relative infrastrutture hanno un'estensione complessiva di 101,17 ha; si legge inoltre che *l'impianto interessa gran parte della "polveriera", ad esclusione della zona di nord-est attualmente designata come bene paesaggistico Bosco e Fascia di rispetto del bosco, secondo l'Atlante del patrimonio del PPTR.*

Cavidotti

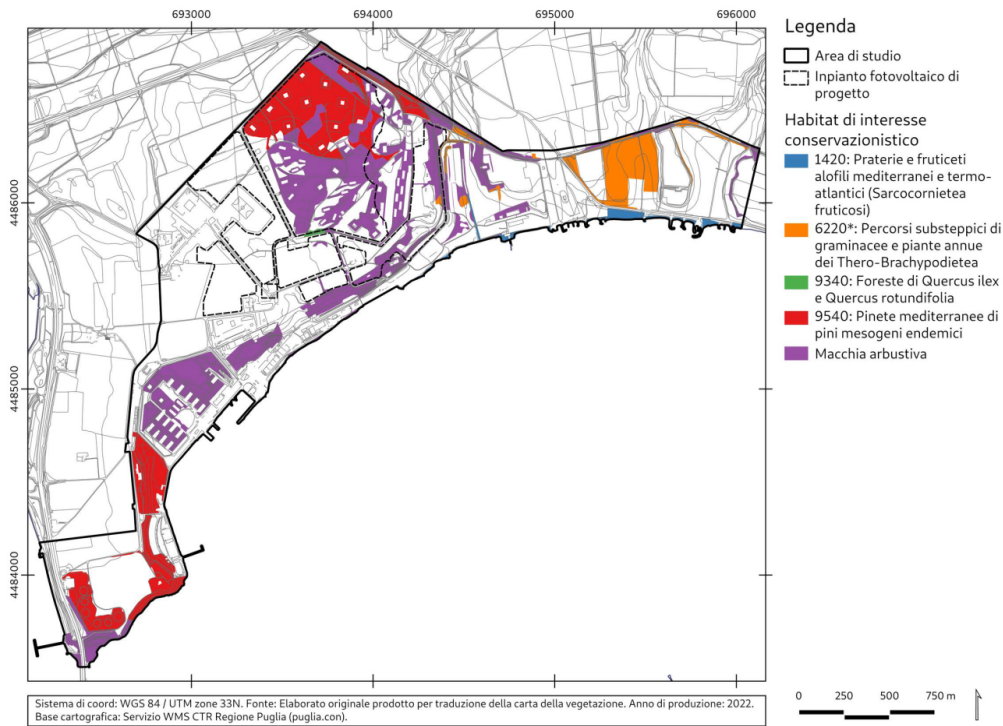
Il cavidotto di connessione con la SE è lungo 9325 m.

L'impianto fotovoltaico si conatterà alla Sottostazione di trasformazione 30/150 kV di futura realizzazione, ubicata in agro di Taranto – F. 248 Sezione A, p.lle 827 – 828, attraverso una rete elettrica in MT in cavo interrato per una lunghezza di circa 9,0 km diretta, nelle vicinanze della Cabina Primaria "TARANTO EST" MT/AT ENEL. Inoltre in prossimità della Sottostazione sarà realizzato un Sistema di accumulo da 25/50 MWh (storage).



- Legenda**
- Area di studio
 - Area vasta
 - AVA
 - Impianto e strade di progetto
 - Cavidotto

Sistema di coord: WGS 84 / UTM zone 33N. Fonte: Layout di progetto. Base: Carta Topografica d'Italia alla scala 1:100.000 (IGM, servizio WMS del Geoportale Nazionale - MATTM).

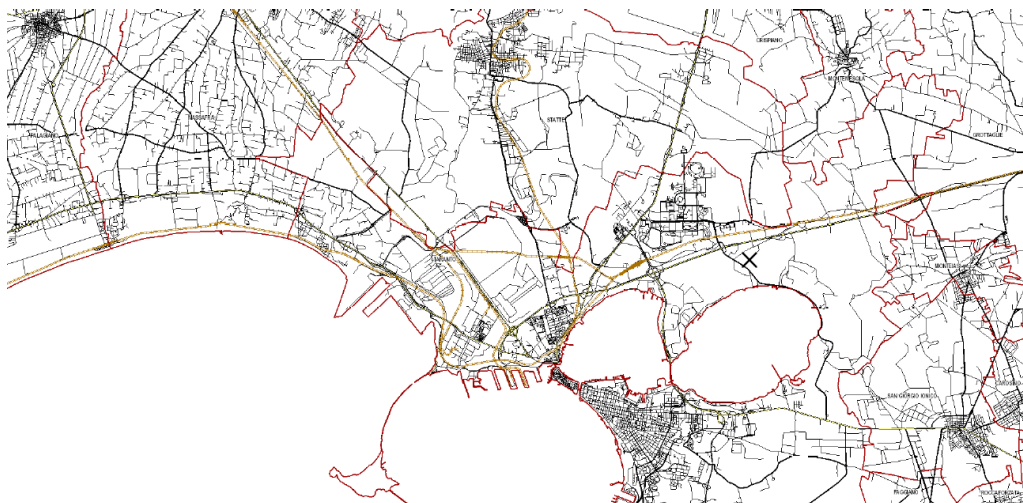


IDONEITÀ DELL'AREA**Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021**

- Nell'area interessata dal progetto non risultano installati impianti della stessa fonte;
- L'area di progetto non coincide con un'area di un sito oggetto di bonifica;
- L'area di progetto non coincide né interamente né parzialmente con cave o miniere cessate, non recuperate e/o abbandonate;
- L'area di progetto non coincide con siti e impianti nelle disponibilità di Ferrovie e autostrade, né aeroportuale. Tuttavia si segnala che l'area di impianto dista a circa 200 m dalla rete stradale e 585 m circa dalla rete ferroviaria;

Ai sensi dell'art 20 co. 8 lettera c-ter:

- Il progetto riguarda un impianto fotovoltaico.
- L'area di progetto non è racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale.

**Verifiche ai sensi del RR 24/2010:**

L'art. 2 del su citato regolamento cita che:

L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione

non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

L'area di progetto è ubicata all'interno delle aree classificate come aree non idonee, in quanto ricade all'interno di un'area protetta: Parco Naturale Regionale Mar Piccolo. Come indicato nell'allegato del R.R. 24/2010 *..un Sito caratterizzato dalla presenza di depressioni umide costiere con vegetazione alofila, da saline e da un corso d'acqua facente parte del gruppo di brevi ma caratteristici fiumi jonici. Area costiera inclusa nella fascia costiera dei 300 m. Difficile realizzare impianti.*

Inoltre tutta la fascia costiera del Mar Piccolo è dichiarata di notevole interesse pubblico, per l'eccellenza del luogo, presenza di estese pinete e foreste di eucalipti, paesaggio del tipo

lacustre, terreni declivi con intorno antiche masserie, alcune delle quali site in zone di notevole interesse archeologico, pertanto la realizzazione di FER potrebbe compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici che ne determinano il notevole interesse pubblico.

I pannelli fotovoltaici saranno ubicati in parte su lotti seminativi con presenza di oliveti a corona e altri su una zona classificata da PPTR come *Altre Aree elementi e sistemi di naturalità* e nel buffer dei 500 m a ovest dell'impianto troviamo si trova una segnalazione della carta dei beni con buffer 100 m.

Il cavidotto attraversa una area protetta ed interferisce con habitat di interesse conservazionistico (1420 praterie e fruticeti - 6220 percorsi substeppici), inoltre attraversa una piccola area con vincolo PAI e un immobile dichiarato come bene culturale con buffer di 100 m. Tutta la linea di costa è mappata come aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs 42/04); e classificate come ATE B secondo il PUTT/P.

L'area di progetto e il cavidotto ricadono in aree dichiarate di notevole interesse.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, si rileva nel buffer dei 500 m la presenza dei seguenti beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP):

6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- BP territori costieri
- UCP – aree soggette a vincolo idrogeologico, Fiumi torrenti acque pubbliche (solo cavidotto), Reticolo idrogeografico, Sorgente (solo cavidotto)

6.2.1. – Componenti Botanico Vegetazionali

- BP Boschi
- UCP Aree di rispetto boschi-Formazioni arbustive, Aree umide (solo cavidotto)

6.2.2– Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

- BP Parchi e riserve
- UCP – Siti di rilevanza naturalistica e aree di rispetto - Aree protette ai sensi della L. 394/91, della L.R. n. 19 del 24.7.1997 e della L.R. n. 30 del 21.09.2020: Parco Naturale Regionale Mar Piccolo

6.3.1 – Componenti culturali e insediative

- BP Immobili e aree di notevole interesse
- UCP –strade panoramiche, città consolidate, testimonianza della stratificazione storico con siti segnalati da beni storici.

La relazione archeologica riporta come valore medio il "rischio archeologico" dell'area di progetto In quanto... *Le indagini di superficie condotte dai vari dipartimenti di ricerca e dalla Soprintendenza Archeologica hanno evidenziato una fitta distribuzione insediativa in tutta la porzione di territorio immediatamente a settentrione del Mar Piccolo, da Punta La Penna fino alle paludi del versante orientale del Mar Piccolo..... Nella fattispecie, all'interno dell'area di progetto sono state individuate due aree archeologiche, riferibili l'una a scopi funerari, l'altra a funzioni insediative per lo sfruttamento agricolo dell'insediamento.*

Inoltre si legge nelle conclusioni della relazione faunistica del proponente che " *l'impianto FTV Buffoluto può potenzialmente incidere negativamente sulle popolazioni faunistiche presenti nell'area ma tale incidenza è neutralizzabile attraverso gli interventi di mitigazione e compensazione proposti.*



MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Il DM 10-9-2010 punto 16 individua requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio.

In particolare il punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., **produzioni tradizionali**) e/o di **particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale**, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla lettura della documentazione del proponente i terreni oggetto dell'intervento sono interessati da macchia arbustiva/bosco, alcuni seminativi utilizzati per la coltivazione di cereali e alcuni oliveti del tipo secolari; non si fa riferimento a coltivazioni esistenti di qualità, né al taglio delle alberature, ad ogni modo va tenuto conto del valore intrinseco degli oliveti secolari e non, tutelati ai sensi della legge 14 febbraio 1951, n. 144 e della legge regionale 14/2007, tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali.

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, che definiscono in generale elementi per una valutazione positiva dei progetti, risulta dai documenti esaminati:

- a) non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b)** per quanto riguarda la **valorizzazione potenziali energetici** delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio si segnala che nell'area vasta non risulta presente impianti a biomassa.
- d) è previsto** il riutilizzo di aree precedentemente utilizzate per attività antropiche (area militare) ;
- g) non viene riportato** l'esito delle risultanze di un eventuale coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- c) è assente** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, in quanto i moduli sono installati ad una altezza che consentono il loro utilizzo solo nell'interspazio ,pertanto l'impianto si può considerare del tipo 2 ed è progettato prevalentemente per sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.

f) il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali innovativi;
e) risulta assente l'integrazione dell'impianto nel contesto locale del paesaggio rurale e soprattutto del paesaggio naturale di pregio della zona. L'impianto in questione ricade in parte su terreni il cui macrouso è del tipo cerealicolo foraggero, con presenza di oliveti. Con il progetto si intende cambiare ordinamento colturale da seminativo a pascolo. Di contro si rilevano positive le azioni di ripristino ecologiche previste da progetto.

IL PROGETTO:

Il progetto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico che consenta il pascolamento di tipo estensivo degli animali (con carico di bestiame ottimale compreso nell'intervallo 0,2-0,4 UBA ha-1 anno) e il ripristino ambientale dei luoghi. Il progetto di ripristino ecologico si compone di otto azioni:

Az.1 Fascia arbustiva di mitigazione

Az.2 Ripristino di habitat umidi

Az.3 Impianto forestale lungo la ferrovia

Az.4 Interventi di miglioramento forestale

Az.5 Gestione della vegetazione spontanea in oliveto attraverso il pascolamento estensivo

Az.6 Ripristino del sistema prateria steppica/macchia arbustiva/bosco

Az.8 Pascolo solare

Il progetto propone di utilizzare in parte piante di vivaio certificate, in parte raccolta da seme locale e buona parte piante da traslocazione.

I moduli saranno installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare con asse di rotazione Nord - Sud; l'altezza massima dei moduli da terra è pari a 4,50 m., mentre l'altezza minima dal terreno sarà pari a 0.66 m, con una interdistanza di 10 m.

Con tali scelte progettuali il terreno sottostante dedicato al pascolo è insufficiente: infatti occorrono almeno 1,3 m per permettere il passaggio degli animali e per assicurare flessibilità alla scelta della tipologia di pascolo, attività agricola che può anche cambiare nel corso della vita utile dell'impianto.

Va precisato inoltre che l'altezza libera di 1,3 m per l'attività zootecnica potrebbe non essere comunque sufficiente perché anche nel caso di attività zootecniche, la gestione del suolo necessita comunque di mezzi agricoli convenzionali, simili a quelli utilizzati per le colture agricole (fonte "Prassi di riferimento Uni/PdR 148:2023").

In questo caso si tratta quindi di uso combinato del suolo, mentre la sinergia tra impianto e coltura è limitata. Per contro, l'integrazione tra l'impianto fotovoltaico e il pascolo si può esplicare nella protezione della coltura compiuta dai moduli fotovoltaici che operano come barriere frangivento o come riparo per gli animali.

CONCLUSIONI

L'impianto Fotovoltaico denominato "BUFFOLUTO 1" è da realizzarsi su aree demaniali in località "Buffoluto" nel territorio comunale di Taranto (TA)

L'area di progetto ricade nel territorio delle seguenti aree protette:

- Parco Naturale Regionale Mar Piccolo;
- ZSC Mar Piccolo (IT9130004).

E' ubicata in un tratto di costa del Mar Piccolo, di proprietà statale, gestita dalla Marina Militare.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico che consenta il pascolamento di tipo estensivo degli animali e il ripristino ambientale ed ecologico dei luoghi.

Il cavidotto di connessione con la SE è lungo 9325 m.

L'impianto fotovoltaico si conetterà alla Sottostazione di trasformazione 30/150 kV di futura realizzazione, ubicata in agro di Taranto.

L'area di progetto e il cavidotto ricadono in aree dichiarate di notevole interesse ed è ubicato all'interno delle aree classificate come aree non idonee.